

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4119 Anno 2019

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Data Udiienza: 15/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TORRE SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/01/1971

avverso l'ordinanza del 21/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto il rinvio

del caso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica la Corte d'assise d'appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod.proc.pen. con cui Torre Salvatore aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva tra i fatti giudicati con quattro diverse sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, consistiti rispettivamente:

- nella partecipazione al sodalizio mafioso "clan dei Chiofaliani", in due tentati omicidi in danno di Trifirò Giuseppe e nell'omicidio di quest'ultimo e di Micale Domenico (giudicati con sentenza 28.11.2009 della Corte d'assise d'appello di Messina);
- nell'omicidio di Sanò Luigi e Milone Bartolo (giudicato con sentenza 14.12.2004 della Corte d'assise di Messina);
- nell'omicidio di Pimpo Salvatore (giudicato con sentenza 30.06.2001 della Corte d'assise d'appello di Messina);
- nell'omicidio di Caravello Salvatore (giudicato con sentenza 27.10.2000 della Corte d'assise d'appello di Messina).

Dopo aver richiamato i principi di diritto in materia di riconoscimento della continuazione, con particolare riguardo ai fatti commessi in ambito associativo, e individuato il reato più grave nell'omicidio di Pimpo Salvatore, commesso il 19.05.1990, per il quale era stata inflitta la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi tre, il giudice dell'esecuzione riteneva il relativo omicidio estraneo, per contesto e causale, all'operatività dell'associazione partecipata dal Torre; escludeva la configurabilità della continuazione tra gli omicidi di Sanò Luigi e Milone Bartolo, commessi il 30.01.1990, e gli altri delitti, in quanto le due vittime erano state uccise per errore di persona (essendo invece Trifirò Giuseppe la vittima designata del gruppo di fuoco), con conseguente occasionalità ed estemporaneità della relativa azione criminosa; giudicava parimenti occasionale e contingente, quanto al momento della sua attuazione e all'insorgenza della relativa determinazione delittuosa, l'omicidio di Caravello Salvatore, commesso il 18.07.1991, che si inseriva nella strategia perseguita da Chiofalo Giuseppe di eliminazione dei fuoriusciti dal sodalizio mafioso da lui capeggiato, e non poteva perciò costituire frutto di una originaria preordinazione, insorta al momento dell'adesione del Torre al sodalizio, comune ad altri omicidi dallo stesso commessi per ragioni diverse.

2. Ricorre per cassazione Torre Salvatore, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di doglianza, coi quali lamenta:

- erronea applicazione delle norme sulla continuazione e illogicità della motivazione, con riguardo al diniego del riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod.pen. relativamente all'omicidio di Pimpo Salvatore; premesso che l'istanza

formulata ex art. 671 cod.proc.pen. concerneva esclusivamente la continuazione c.d. orizzontale tra i reati-scopo (e non quella c.d. verticale col reato associativo), il ricorrente rileva che l'affiliazione al clan Chiofalo risaliva agli anni 1989-1990, nel ruolo di killer, allorchè era già stata programmata l'eliminazione fisica dei fuoriusciti dal sodalizio mafioso, tra i quali Trifirò Giuseppe e Caravello Salvatore, nei confronti dei quali erano immediatamente iniziati gli attentati e le esecuzioni con la partecipazione del Torre, che aveva allora assentito anche al patto di mutua assistenza stipulato - per la commissione dei delitti di sangue - con Marchese Mario, nell'interesse del quale il Pimpo era stato ucciso nel maggio del 1990;

- violazione di legge in relazione agli artt. 82 comma 1 e 81 comma 2 cod.pen., con riferimento al diniego della continuazione tra gli omicidi (dapprima tentati e poi consumati) di Trifirò Giuseppe e Micale Domenico, da un lato, e quelli di Sanò Luigi e Milone Bartolo, dall'altro; il ricorrente censura l'idoneità dell'*aberratio ictus* che aveva caratterizzato questi ultimi due omicidi a escludere il vincolo della continuazione con quelli del Trifirò e del Micale, posto che la vittima designata dell'erronea azione delittuosa era proprio Trifirò Giuseppe e l'errore, verificatosi nella fase esecutiva del delitto, non incideva perciò sul momento deliberativo e volitivo dello stesso, del quale l'autore doveva rispondere come se avesse commesso il reato in danno della persona che aveva programmato di offendere;

- vizio della motivazione, perché illogica e contraddittoria, con riferimento al diniego della continuazione rispetto all'omicidio di Caravello Salvatore, delitto di cui l'ordinanza impugnata aveva riconosciuto la riconducibilità alla strategia di eliminazione dei fuoriusciti dal clan Chiofalo, con conseguente irrilevanza della natura occasionale del momento in cui era stato commesso il reato, attinente alla fase della sua esecuzione e non a quella della sua ideazione, originaria e comune alla deliberazione di uccidere Trifirò Giuseppe, tanto che il Caravello era già stato oggetto nell'aprile 1990 di un attentato, del quale il Torre si era assunto la responsabilità.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. Con riguardo alle censure dedotte nel primo e nel terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminate congiuntamente, va rilevato che la motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela effettivamente carente e incongrua rispetto all'oggetto dell'istanza formulata dal ricorrente ex art. 671 cod.proc.pen., che - come emerge dal relativo dato testuale - riguardava dichiaratamente il



riconoscimento della continuazione tra i soli reati-fine commessi nell'arco temporale compreso tra il 30 gennaio 1990 e il 1° ottobre 1991 nell'ambito della c.d. "guerra di mafia" che aveva contrapposto il sodalizio criminale partecipato dal Torre (clan Chiofalo) a quello dei "barcellonesi", e che sono costituiti da omicidi, consumati e tentati, e violazioni della disciplina delle armi.


Il giudice dell'esecuzione, invece, ha argomentato il rigetto dell'istanza del Torre con riferimento, essenzialmente, alla ritenuta insussistenza di una continuazione c.d. verticale tra il reato associativo e i singoli delitti contro la persona, sotto il profilo dell'assenza di una riconducibilità di questi ultimi, anche ove commessi nell'ambito delle attività del clan mafioso e finalizzati al suo rafforzamento, a una programmazione originaria insorta fin dal momento dell'adesione del ricorrente al sodalizio; tale motivazione, però, non si confronta in modo adeguato e non risponde puntualmente alla richiesta di riconoscimento della continuazione c.d. orizzontale (e cioè tra i reati-scopo dell'associazione) formulata dal Torre, e incorre perciò nel vizio di incoerenza logica denunciato nei motivi di ricorso.

3. Anche la censura dedotta nel secondo motivo di ricorso è fondata.

L'*aberratio ictus*, prevista dall'art. 82 cod.pen., che si verifica quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un'altra causa, l'offesa - tipica della fattispecie criminosa - è cagionata a una persona diversa da quella alla quale era diretta, postula la completa estraneità dell'errore, nel quale è incorso l'agente, al momento ideativo e volitivo del reato, e dunque alla relativa determinazione delittuosa, in quanto l'errore incide esclusivamente sull'oggetto materiale della condotta, la quale, invece di ledere il bene-interesse della persona nei cui confronti l'offesa era diretta (e voluta), lede il medesimo bene di una persona diversa.

Nella giurisprudenza di questa Corte costituisce perciò principio consolidato, in coerenza alla ricostruzione pacifica dell'istituto di cui all'art. 82 cod.pen., che l'accertamento dell'elemento psicologico del reato deve essere effettuato con riferimento alla persona nei cui confronti l'offesa era diretta (e non a quella effettivamente lesa); il dolo, dunque, deve sussistere esclusivamente (operando altrimenti il differente istituto del concorso di reati) nei riguardi della vittima programmata dell'azione delittuosa, avendosi poi per una sorta di *fictio iuris* la *translatio* del medesimo elemento psichico nei confronti della diversa persona concretamente offesa, nei cui riguardi il dolo sussiste ugualmente, con le stesse caratteristiche e intensità, perché, se questo era l'originario elemento soggettivo dell'agente, l'offesa di una persona invece di un'altra non vale a mutare la direzione della volontà e i suoi contenuti (*ex plurimis*, Sez. 1 n. 15990 del 6/04/2006, Rv. 234132; Sez. 1 n. 8353 del 27/06/1988, Rv. 178925; nonché Sez. 1 n. 18378 del 2/04/2008, Rv. 240374, secondo cui nel dolo, inteso come

61



W

rappresentazione del fatto-reato normativamente tipizzato, non ricade l'identità personale della vittima prefigurata, che rimane dato esterno al fatto costituente reato).

Coerenti a tale ricostruzione sono le affermazioni di principio, tratte da questa Corte, per cui l'aggravante della premeditazione è compatibile col reato commesso in danno di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta (Sez. 1 n. 16711 del 17/01/2014, Rv. 259521), ed è configurabile il concorso morale, nell'omicidio della persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, del soggetto che non ha materialmente eseguito l'azione delittuosa nel corso della quale si è verificata l'*aberratio*, in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Sez. 1 n. 38549 dell'8/07/2014, Rv. 260797).

Non vi è perciò ragione di negare la configurabilità dell'unitarietà del disegno criminoso che fonda la disciplina del reato continuato, allorché uno dei reati facenti parte dell'ideazione e programmazione unitaria abbia avuto un esito aberrante rispetto all'originaria determinazione delittuosa, in quanto per un mero errore esecutivo l'evento voluto dall'agente si sia verificato in danno di una persona diversa da quella alla quale era rivolta l'offesa: tale evenienza non muta, infatti, i termini dell'accertamento dell'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della continuazione, che deve riguardare la riconducibilità a una comune e unitaria risoluzione criminosa del fatto-reato così come in origine programmato, il cui contenuto volitivo, attuativo di quella risoluzione, rimane uguale e non subisce alcuna modifica per il solo fatto che l'oggetto materiale della condotta è accidentalmente caduto su una persona diversa.

L'ordinanza impugnata è dunque incorsa nell'errore di diritto lamentato dal ricorrente, laddove ha escluso la configurabilità dell'identità di disegno criminoso tra i fatti delittuosi in danno di Trifirò Giuseppe e l'omicidio di Sanò Luigi e Milone Bartolo (accertatamente uccisi per un errore di persona nel contesto della sequenza criminosa finalizzata all'uccisione del Trifirò, il cui omicidio aveva costituito l'epilogo di una serie di attentati in suo danno nei quali erano rimasti incidentalmente coinvolti il Sanò e il Milone, così come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza 14.12.2004 della Corte d'assise di Messina) sul solo presupposto che la sussistenza della continuazione doveva essere valutata con riguardo ai soggetti materialmente uccisi e non all'identità del reale obiettivo dell'azione delittuosa.

4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di assise di appello di Messina (in diversa composizione: Corte Cost. sentenza n.

3/4

183 del 2013), per un nuovo esame dell'istanza di Torre Salvatore che non incorra nei vizi di legittimità sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Messina.

Così deciso il 15/01/2019